

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è disciplinata la costituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Albo dei Fornitori on-line per i Fornitori di beni, servizi e lavori di cui ATER Fondazione si avvale.

L'Albo dei Fornitori è lo strumento con cui ATER Fondazione procede all'identificazione degli Operatori Economici più qualificati a fornire lavori, forniture e servizi di cui necessita, nonché all'individuazione dei Professionisti più qualificati a fornire prestazioni consulenziali e professionali, ai sensi degli Artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.

Gli scopi che ATER Fondazione persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono:

- garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi generali comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
- assicurare adeguata pubblicità all'attività negoziale svolta;
- dotarsi di un elenco di Fornitori idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di beni, servizi (anche professionali e consulenziali), nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- dotarsi di uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento di forniture, servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) e di tutte le ulteriori disposizioni applicabili in quanto Organismo di Diritto Pubblico che gestisce risorse pubbliche.

Articolo 2 – Campo di applicazione

L'Albo Fornitori è utilizzato, nel costante rispetto della vigente normativa in materia sul trattamento dei dati personali, nei seguenti casi:

- selezione degli Operatori Economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;

- invito a Operatori Economici qualificati ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016;
- selezione di professionisti finalizzata all'affidamento di incarichi e servizi professionali e consulenziali (esclusi quelli di rappresentanza in giudizio);
- altri casi individuati.

La formazione dell'Albo Fornitori non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma consente ad ATER Fondazione l'individuazione dei soggetti cui affidare la fornitura di beni, servizi e lavori.

L'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ATER Fondazione né vincola la stessa a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa in ordine all'eventuale conferimento.

Articolo 3 - Principi

ATER Fondazione nell'utilizzo del presente Albo si impegna a ottemperare ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e ad assicurare la pubblicità dell'attività negoziale di ATER Fondazione. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

Articolo 4 – Struttura Albo

L'Albo è strutturato in sezioni separate e dedicate rispettivamente a fornitori di beni, di servizi e di lavori. Le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è reso disponibile, nella sezione del sito dedicata, all'allegato "Elenco Categorie Merceologiche".

Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche.

Si specifica, dunque, quanto segue:

- ATER Fondazione utilizza l'Albo dei Fornitori come strumento idoneo all'identificazione degli Operatori Economici qualificati a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita, nonché dei Professionisti

cui affidare incarichi e servizi consulenziali e professionali. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritti gli Operatori Economici Fornitori di beni, servizi e lavori della stessa;

- l'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati secondo le modalità descritte nell'Art. 8;
- l'Albo Fornitori è di esclusivo interesse di ATER Fondazione, per cui la scelta degli Operatori Economici e dei Professionisti da invitare alle trattative o alle gare viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto del principio di rotazione, a insindacabile giudizio di ATER;
- l'iscrizione all'Albo Fornitori non garantisce perciò alcun diritto agli Operatori Economici ed ai Professionisti di essere invitati a tutte le procedure d'acquisto indette da ATER;
- per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, ATER Fondazione procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- nel caso in cui il numero dei soggetti iscritti nell'elenco della medesima classe merceologica sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero ritenuto comunque non idoneo dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ad assicurare una sufficiente concorrenza, lo stesso Responsabile può integrare l'elenco degli Operatori Economici da invitare mediante altri Operatori Economici o Professionisti individuati anche attraverso indagini di mercato;
- altresì, ATER Fondazione si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quegli Operatori Economici o Professionisti che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano Fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'Albo;
- per sopravvenute esigenze e a suo insindacabile giudizio, ATER Fondazione ha facoltà di modificare in qualunque momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche.

Articolo 5 - Utilizzo dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente Art. 4 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di seguito specificate:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche, ATER - ai sensi delle disposizioni vigenti - tiene conto del principio di rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza e imparzialità;
- l'invito sarà rivolto agli Operatori Economici e Professionisti individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata;
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura, servizio o lavoro, ATER Fondazione si riserva di avvalersi in deroga anche di Operatori Economici e Professionisti non iscritti e/o individuati in maniera diretta.

Articolo 6 – Pubblicazione

La formazione dell'Albo Fornitori di cui ai precedenti articoli avviene previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di ATER Fondazione nel rispetto del principio di trasparenza.

ATER Fondazione si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli Operatori Economici e Professionisti.

Salvo casi particolari e motivati, che saranno comunicati da ATER Fondazione sul proprio sito istituzionale, l'elenco Fornitori deve intendersi quale "aperto"; sarà quindi sempre prevista la possibilità di iscrizione all'Albo.

Articolo 7 – Soggetti ammessi

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge n. 422 del 25 giugno 1909 e ss.mm.ii. e i consorzi tra imprese artigiane;

- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter C.C. tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavori secondo le disposizioni di cui all'Art.45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) società tra Professionisti;
- e) liberi Professionisti singoli o associati.

Articolo 8 – Modalità di presentazione delle istanze

Gli operatori economici e i Professionisti interessati dovranno inviare il documento “Istanza di iscrizione all'Albo Fornitori” disponibile nella sezione del sito dedicata, all'indirizzo PEC albofornitori@pec.ater.emr.it

Agli Operatori Economici e ai Professionisti che hanno completato la procedura di iscrizione verrà inviata apposita comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo entro 30 giorni, stante quanto stabilito al successivo Art. 9.

Articolo 9 – Requisiti per l'iscrizione

Gli Operatori Economici fornitori di beni, servizi e lavori e i Professionisti sono iscritti per categorie e/o sottocategorie merceologiche. È consentita l'iscrizione da parte del medesimo soggetto a diverse categorie e/o sottocategorie merceologiche.

I soggetti di cui all'Art. 7 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la richiesta di più iscrizioni per la medesima categoria merceologica da parte dello stesso Operatore Economico e Professionista;
- è vietata la richiesta di iscrizione per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la richiesta di iscrizione per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- all'interno della stessa categoria merceologica non possono essere presenti soggetti fra i quali vi è un rapporto di controllo ai sensi dell'Art. 2359 C.C. o comunque un collegamento sostanziale tale da determinare la sussistenza di un unico centro decisionale.

Gli Operatori Economici di cui al precedente Art. 7 che avviano la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori devono essere in possesso dei seguenti requisiti e pertanto fornire la relativa documentazione richiesta.

Per quanto concerne i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- il certificato di iscrizione delle imprese alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e Visura Camerale aggiornata, di data non anteriore a sei mesi dalla data di iscrizione, o in alternativa l'iscrizione a un Albo professionale attestante l'attività specifica per la quale l'Operatore Economico richiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 riportante i medesimi dati con allegata copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;
- dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore nonché da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante). La dichiarazione deve essere resa anche con riferimento a tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati;
- dichiarazione attestante l'iscrizione in appositi Albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti Albi, resa dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore nonché da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante). Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ai sensi dell'Art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 occorre possedere le medesime in corso di validità come richiesto dalla normativa vigente.

ATER Fondazione, qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento, il possesso di ulteriori requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.



ATER Fondazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'Operatore Economico/Professionista. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

La mancata risposta alle eventuali richieste di documentazione di ATER Fondazione, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe Fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'Operatore Economico/Professionista verrà interrotto.

Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate. L'istruttoria sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

ATER Fondazione comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso PEC, l'esito dell'istruttoria. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, ATER Fondazione comunicherà i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, il soggetto interessato potrà fornire chiarimenti e/o ulteriore documentazione integrativa utili all'iscrizione. ATER Fondazione valuterà la documentazione integrativa prodotta nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento del ricevimento della comunicazione di iscrizione da parte di ATER Fondazione.

Articolo 10 - Monitoraggio e valutazione del Fornitore

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle procedure di affidamento, dai singoli Capitolati, nonché di quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, l'Operatore Economico/Professionista deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di

beni, servizi e lavori anche in relazione: al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, al rispetto delle prescrizioni imposte dalle certificazioni di cui è in possesso.

ATER Fondazione. provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di valutazione, monitoraggio e controllo interno dei Fornitori iscritti per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, la valutazione, il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio/lavoro fornito, potranno riguardare, a titolo esemplificativo, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei Capitolati Speciali e/o dichiarato dall'Operatore Economico o dal Professionista in sede di offerta. Al completamento delle forniture, lavori e servizi è prevista la compilazione, da parte del Responsabile di Area competente interno ad ATER Fondazione, di schede di valutazione qualitativa sulla fornitura, servizio o sul lavoro eseguito.

Articolo 11 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e su responsabilità del singolo Operatore Economico o Professionista. I medesimi soggetti sono tenuti periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo dei Fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete e attuali. L'Operatore Economico o il Professionista iscritto è obbligato a comunicare a mezzo PEC ad ATER Fondazione tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti/servizi per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

In tal senso ATER Fondazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento ATER Fondazione, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli Operatori Economici o ai Professionisti iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo Fornitori.

Articolo 12 - Durata dell'iscrizione

Gli Operatori Economici e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione o cancellazione di cui al successivo Art. 13. Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di richiedere, a mezzo PEC, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'Albo.

Articolo 13 - Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo i Fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedono i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che non forniscano le dichiarazioni relative alle capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale indicate al precedente Art. 9. Il Fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento. ATER Fondazione, a sua discrezione, può sospendere il Fornitore dall'Albo per un periodo o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico/Professionista;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi del precedente Art. 11, delle variazioni da parte dell'Operatore Economico/Professionista;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa;

- valutazione negativa da parte del Responsabile di Area competente interno ad ATER Fondazione a seguito dell'esecuzione di un affidamento.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Direttore della Fondazione;
- è comunicato al Fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del Fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando l'Operatore Economico/Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

Articolo 14 - Trattamento dati personali

ATER Fondazione garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente Regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Articolo 15 - Controversie e Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è esclusivamente competente il Foro di Modena.

Articolo 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016. Il presente Regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

Modena 27/09/2022